

DIRETTIVE

Pratica professionale – orale

1. Basi

- Ordinanza sulla formazione professionale di base impiegata/o di commercio del 1.1.2012
 - Art. 21 cpv. 1 lett. b: Contenuto e durata
 - Art. 22 cpv. 2 lett. b: Nota e ponderazione
 - Art. 23 Ripetizioni
 - Art. 24 cpv. 2 lett. b: Nota e ponderazione (caso particolare)
 - Art. 34 cpv. 1 lett. b: Contenuto e durata (formazione di base organizzata dalla scuola)
 - Art. 45 cpv. 4 lett. e: Compiti della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
- Piano di formazione del 1° gennaio 2011, parte D: procedura di qualificazione
 - Cifra 1: Parte aziendale: campi di qualificazione, organizzazione, ponderazione
 - Cifra 1.1.2: Quadro applicabile a tutti i rami relativo a "Pratica professionale - orale"
- Disposizioni generali d'esecuzione

2. Forma dell'esame

Il campo di qualificazione "Pratica professionale – orale" prevede un esame orale al termine dell'apprendistato. L'esame orale è svolto nella forma di una situazione reale di consulenza alla clientela.

Nell'esame i candidati possono scegliere tra due casi d'esame con indirizzi professionali diversi (finanziamenti/investimenti). Prima dell'inizio del periodo di preparazione, sulla base della breve descrizione introduttiva dei casi i candidati scelgono uno dei due casi a disposizione. Il tema accessorio non viene comunicato.

All'esame partecipano tre persone: il candidato come pure due esperti d'esame. Uno dei due esperti assume il ruolo di cliente nel colloquio di consulenza, mentre il secondo esperto funge da osservatore e verbalizza le osservazioni in una griglia di valutazione

3. Pubblicazione dell'esame

Prima dell'esame, i candidati ricevono un avviso. Questo informa sulla data d'esame, sul luogo e sui sussidi autorizzati.

4. Durate dell'esame

Il periodo di preparazione per il caso d'esame selezionato ammonta a 10 minuti. Il seguente colloquio d'esame dura 30 minuti.

5. Contenuto ed impostazione dell'esame

L'esame orale comprende contenuti di pratica professionale, che possono essere esaminati sotto l'aspetto della competenza professionale, come pure delle competenze metodologiche, sociali e personali. L'esame ha come obiettivo di:

- rappresentare delle situazioni d'azione concrete dalla pratica professionale,
- rilevare la capacità di agire in modo qualificato e professionale,
- rilevare la combinazione di riflessione ed azione nel superamento di situazioni d'azione professionali.

L'esame si basa sulle capacità parziali dall'elemento 4 della documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni Banca.

Nell'ambito delle competenze metodologiche, sociali e personali esistono dei criteri di valutazione uniformi, predefiniti.

Il candidato assume il ruolo di consulente e conduce il colloquio adempiendo i seguenti compiti:

- Il candidato agisce in modo professionale.
- Il candidato analizza gli aspetti tecnici-professionali della situazione.
- Il candidato spiega quali aspetti della rispettiva situazione sono importanti e come possono essere affrontati.

6. Sussidi permessi

Salvo regolamenti cantonali differenti, all'esame orale sono permessi i seguenti sussidi: mappetta del consulente, materiale per appunti, calcolatrice, dispositivo elettronico portatile. È vietata qualsiasi comunicazione in forma scritta o orale all'esterno dell'aula d'esame durante la preparazione o durante il colloquio d'esame. È inoltre vietato riprendere (fotografare, copiare) i documenti d'esame via mezzi elettronici.

Hotspot: è consentito creare un hotspot wireless attraverso lo smartphone.

Al più tardi all'iscrizione all'esame, i candidati sono informati sui sussidi permessi

7. Griglia di valutazione ed attribuzione delle note

I candidati sono valutati in base ad una griglia di valutazione. È possibile la doppia ponderazione delle capacità parziali selezionate.

Secondo la griglia di valutazione complessivamente possono essere attribuiti 96 punti: 54 punti per le competenze metodologiche, sociali e personali, 42 punti per le competenze professionali. Fino a 4 punti sono attribuiti per l'impressione generale.

Per ogni aspetto parziale i candidati possono raggiungere al massimo 3 punti sulla base della seguente scala delle note:

- 3 punti = impeccabile a livello di persona in formazione (ampiamente raggiunto)
- 2 punti = prestazione attesa (raggiunto)
- 1 punto = parzialmente raggiunto
- 0 punti = non raggiunto

Nella valutazione le conoscenze di base sono valutate a livello di apprendista. Non si tratta di conoscenze d'esperti o specialistiche.

Gli esperti attribuiscono ulteriori quattro punti per l'impressione generale:

- 4 punti = L'impressione generale della sua personalità è stata entusiasmante
- 3 punti = L'impressione generale della sua personalità è stata convincente
- 2 punti = L'impressione generale della sua personalità è stata solo parzialmente convincente
- 1 punto = L'impressione generale della sua personalità non è stata convincente
- 0 punti = L'impressione generale della sua personalità non è stata convincente ed è risultata negativa

La trasformazione di un punteggio in una nota avviene secondo la scala seguente:

Nota	Punti
6	95 – 100
5,5	85 – 94
5	75 – 84
4,5	65 – 74
4	55 – 64
3,5	45 – 54
3	35 – 44
2,5	25 – 34
2	15 – 24
1,5	5 – 14
1	0 – 4

8. Organizzazione

L'Associazione svizzera dei banchieri è responsabile dello svolgimento della procedura di qualificazione "Pratica professionale – orale" nonché per la garanzia della qualità.

9. Reclami

I reclami relativi alla "Pratica professionale – orale" soggiacciono alla legge cantonale.

10. Entrata in vigore

Questa direttiva entra in vigore il 1° aprile 2024. È applicabile agli apprendisti che iniziano il loro tirocinio a partire dall'estate 2020.

Basilea, aprile 2024

Ramo banca, Associazione svizzera dei banchieri (ASB)